

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, pubblicata sul B.U.R.C. n° 80 del 29/12/2009, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e succ. mod. ed int.

Art. 1 Definizione

Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.35/87, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 del 2009, sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco D.O.P. pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2005.

Art. 2 Vincoli

Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 del 2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuità nell'attività zootecnica di allevamento animale è comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato ai sensi del DPR 445/2000 (allegato C).

Art. 3 Deroga distanze

1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n°19 del 2009 è necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

Art. 4 Requisiti tecnici descrittivi

1. Le strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n.19 del 2009 e le strutture di ricovero per bovini allevati allo stato brado sono, rispettivamente, adeguate e realizzate, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel presente regolamento, alle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.533 e ai criteri previsti dalla direttiva 18 dicembre 2008, n.2008/119/CE e dalla direttiva 20 luglio 1998, n.98/58/CE, nonché alle vigenti norme igienico sanitarie e alle disposizioni del decreto legislativo 3 giugno 2006 n.152 in materia di trattamento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n.19 del 2009 e quelle dei ricoveri per bovini allevati allo stato brado, e la tipologia dei materiali da utilizzare per gli interventi consentiti, si conformano alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e a quanto previsto nell'allegato A, per l'adeguamento delle strutture di allevamento animale, e nell'allegato B, per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.